

GRUPPO DI LAVORO N.
TAVOLO DI LAVORO SULLA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE

GRUPPO DI LAVORO N. 5
Deontologia e procedimento disciplinare
Verbale sintetico e riassuntivo della riunione

4 aprile 2024

Il giorno 4 aprile, presso la sede del Consiglio nazionale forense e tramite collegamento con piattaforma digitale si è riunito il Gruppo di lavoro n. 5 presenti le Signore e i Signori:

Avv. Patrizia Corona, Vice Presidente CNF, coordinatrice del gruppo
Avv. Monica Aste, OCF
Avv. Agostino Maione, Cassa forense
Avv. Maria Sichetti, Unione regionale forense Abruzzo
Avv. Vittoria Fiori, Unione regionale forense Liguria
Avv. Claudio Strata e Avv. Carlo Cavallo, in sostituzione dell'Avv. Simona Grabbi, Presidente COA
Torino
Avv. Cecilia Turco, Unione regionale forense Toscana
OCF: e Mario Scialla; (Elisabetta Brusa)

Supporta i lavori del Gruppo la Prof. Silvia Izzo dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense che assume altresì le funzioni di segretario verbalizzante

Assiste ai lavori il Presidente OCF, Avv. Mario Scialla

La Vicepresidente Corona introduce i lavori preannunciando l'intenzione di affidare l'approfondimento dei singoli profili di interesse a sottogruppi di lavoro. Propone come primi temi di riflessioni quelli dell'elezione dei CDD, della composizione delle sezioni decidenti, anche con riferimento al rispetto dell'equilibrio di genere.

L'Avv. Monica Aste sottolinea come le mozioni congressuali debbano costituire un punto di partenza per i lavori e sottopone all'attenzione del Gruppo il tema della riconduzione ad unità delle condotte considerate tanto illecite deontologicamente, quanto presupposto per l'applicazione di sospensione amministrativa (ad es: mancato versamento contributi previdenziali o contributo di iscrizione all'albo).

Intervengono gli Avvocati Maione, Turco, Strata, Sichetti e Cavallo.

Dalla discussione emergono quali ulteriori profili meritevoli di attenzione quello del sistema sanzionatorio, della prescrizione dell'azione disciplinare con specifico riferimento all'interruzione, della riabilitazione dell'Avvocato condannato disciplinarmente. Inoltre, può costituire oggetto di discussione e proposta il tema dell'introduzione di meccanismi premiali o riti alternativi in sede disciplinare.

Le norme che regolano il giudizio innanzi al CNF meritano una cautela particolare, stante la natura di giudice speciale precostituzionale e l'attribuzione alle Sezioni Unite civili della competenza per l'impugnazione.

A seguito della discussione i componenti suddividono il lavoro tra loro nel senso che segue, con il compito di formulare proposte scritte in vista della prossima riunione del Gruppo:

Riabilitazione e prescrizione: Avv. Aste

Elezione e composizione CDD: Avv. Sichetti, Di Maio, Fiori

Riti e meccanismi premiali: Avv. Turco

La Commissione si aggiorna al 22 Maggio, ore 10.30 presso la sede del CNF in via del Governo vecchio n. 3.

Il Segretario verbalizzante
(Ufficio studi CNF)

Prof. Silvia Izzo Avv.

Il Coordinatore della Commissione

Patrizia Corona

GRUPPO DI LAVORO N. 5
Deontologia e procedimento disciplinare
Verbale sintetico e riassuntivo della riunione

22 maggio 2024

Il giorno 22 maggio, presso la sede del Consiglio nazionale forense e tramite collegamento con piattaforma digitale si è riunito il Gruppo di lavoro n. 5 presenti le Signore e i Signori:

Avv. Patrizia Corona, Vice Presidente CNF, coordinatrice
Avv. Monica Aste, OCF, coordinatrice OCF, da remoto
Avv. Agostino Maione, Cassa forense
Avv. Maria Sichetti, Unione regionale forense Abruzzo
Avv. Vittoria Fiori, Unione regionale forense Liguria
Avv. Carlo Cavallo, in sostituzione dell'Avv. Simona Grabbi,
Presidente COA Torino
Avv. Cecilia Turco, Unione regionale forense Toscana

Assenti giustificati gli ulteriori componenti.

Supporta i lavori del Gruppo la Prof. Silvia Izzo dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense che assume altresì le funzioni di segretario verbalizzante

Come da verbale della precedente riunione, il Gruppo passa alla discussione dei seguenti temi:

- **Elezioni CDD (art. 50)**

Vengono discusse le proposte presentate ed accolta una soluzione di modifica che sostituisce il criterio vigente della individuazione del numero dei Consiglieri in proporzione al numero dei componenti dei singoli COA per far leva sul numero degli iscritti al COA al 31 dicembre dell'anno precedente l'elezione con criterio non proporzionale, in modo da garantire tanto i COA molto piccoli (cui viene attribuito in ogni caso un numero fisso di eletti), quanto la possibilità di funzionamento di quelli molto grandi (per assicurarne il funzionamento ed evitare il più possibile casi di incompatibilità).

Si è prevista il necessario rispetto dell'equilibrio di genere (1/3 genere meno rappresentato).

Si sono inserite previsioni che rafforzano l'onorabilità e il rispetto degli obblighi istituzionali degli eleggibili (assenza sanzioni, regolarità contributiva).

- **Composizione Sezioni (art. 50)**

Si è ritenuto di adottare la soluzione, emersa da tutte le sedi di confronto, di ridurre a tre titolari e due supplenti la composizione delle Sezioni.

Ancoraggio al numero iscritti in base ad un criterio di progressione che sterilizzi le incompatibilità - costi.

- **Notizia dell'illecito (art. 51)**

Si è ritenuto di meglio regolare la fase dell'acquisizione della notizia del fatto disciplinarmente rilevante, attualmente prevista dall'art. 50, c. 4, l. prof. e trasfusa nell'art. 51, c. 1 della proposta di modifica. Quest'ultima esplicita la possibilità che la notizia di illecito pervenga direttamente al CDD – ipotesi preferibile per la concentrazione della successiva attività di comunicazione all'iscritto che si è ritenuta spettante esclusivamente a quest'ultimo. Viene disciplinata altresì l'ipotesi in cui la notizia pervenga per prima al COA.

- **Catalogo delle sanzioni (art. 53)**

Si è ritenuto di conservare – mutandone però la disciplina – il richiamo verbale, del quale viene confermata la natura non sanzionatoria in senso stretto. Si è ritenuto di dare a tale istituto una accentuata connotazione premiale consentendone l'applicazione esclusivamente in sede plenaria, in conformità della posizione delle Sezioni Unite (sentenza 15 luglio 2022 n. 22426), e, dunque, di escludere che possa essere irrogato a conclusione del procedimento disciplinare istruito dalla Sezione (modificando di conseguenza l'art. 52).

- **Riabilitazione**

In considerazione dei principi che informano le norme di legge sulla proporzionalità della sanzione e dei suoi effetti, il Tavolo ha ritenuto di proporre l'introduzione nella Legge dell'istituto della riabilitazione e ciò in considerazione degli effetti perduranti conseguenti all'irrogazione della sanzione (difesa d'ufficio, patrocinio a spese dello Stato ecc.). La concessione della riabilitazione – dopo un lasso di tempo che va da due a 5 anni - è affidata comunque alla valutazione discrezionale del COA.

- **Termini per l'impugnazione delle sanzioni disciplinari.**

Si è ritenuto opportuno ed equo ampliare il termine a 60 giorni in luogo dei 30 attualmente prescritti.

- **Prescrizione**

Si è concordato sulla necessità di modificare la disciplina che presenta profili applicativi incerti (effetti dell'interruzione, *dies a quo*, tempo di sospensione) rimettendo alla prossima riunione il dibattito sulle soluzioni concrete.

Terminati i lavori alle ore 16.00 il Gruppo si aggiorna alla giornata del 26 giugno ore 10.30, in presenza, presso la sede del CNF in Roma alla via del Governo Vecchio, per discutere in particolare dei seguenti temi:

- Esecuzione;
- Rapporti con il processo penale;
- Prescrizione;
- Fase istruttoria e dibattimentale.
- Riti e meccanismi premiali.

Il Segretario verbalizzante

(Ufficio studi CNF)

Prof. Silvia Izzo

Il Coordinatore CNF

Avv. Patrizia Corona

GRUPPO DI LAVORO N. 5

TAVOLO DI LAVORO SULLA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE 26 giugno 2024

Verbale sintetico e riassuntivo della riunione

Il giorno 26 giugno alle ore 10.30, presso la sede del Consiglio nazionale forense e tramite collegamento con piattaforma digitale si è riunito il Gruppo di lavoro n. 5 presenti le Signore e i Signori:

Patrizia Corona, Consiglio Nazionale Forense Avv. Monica Aste, OCF

Avv. Maria Sichetti, Unione regionale forense Abruzzo Avv. Vittoria Fiori, Unione regionale forense Liguria Avv. Carlo Cavallo, in sostituzione dell'Avv. Simona Grabbi, Presidente COA Torino Avv. Cecilia Turco, Unione regionale forense Toscana OCF: e Mario Scialla; (Elisabetta Brusa)
--

Supporta i lavori del Gruppo la Prof. Silvia Izzo dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense che assume altresì le funzioni di segretario verbalizzante.

Assenti giustificati gli ulteriori componenti.

Vengono discusse le proposte di modifica/inserimento presentate dai componenti del Gruppo di lavoro e sottoposta a discussione finale l'intera bozza e la relazione illustrativa, come risulta dallo schema che fa parte integrante del presente verbale.

Terminati i lavori alle ore 16.00 il Gruppo si aggiorna alla giornata del 11 settembre ore 10.30, in presenza, presso la sede del CNF in Roma alla via del Governo Vecchio, per l'approvazione del testo finale risultante dalla discussione odierna. Prima della riunione la coordinatrice invierà ai componenti il testo anche per raccogliere ulteriori proposte scritte.

Il Segretario verbalizzante
(Ufficio studi CNF)

Prof. Silvia Izzo
Corona

Il Coordinatore CNF

Avv. Patrizia

Art. 1

Consigli distrettuali di disciplina

Per la composizione dei CDD la scelta operata è stata quella di abbandonare il criterio vigente della individuazione del numero dei Consiglieri in proporzione al numero dei componenti dei singoli COA e l'attuale previsione dei resti e di dettare delle previsioni rigide per quanto riguarda l'osservanza del principio dell'equilibrio di genere.

Conseguentemente si è ritenuto di adottare quale parametro di riferimento il numero degli iscritti al COA al 31 dicembre dell'anno precedente l'elezione, prevedendo un numero fisso di consiglieri CDD individuato in modo crescente rispetto al numero degli iscritti ma con criterio non proporzionale.

La scelta è stata da un lato ritenuta congrua rispetto alla considerazione che il numero degli esposti e dei conseguenti procedimenti è proporzionale al numero degli iscritti agli Albi, elenchi e registri dei singoli COA e dall'altro è stata imposta dalle grandi differenze esistenti fra i Distretti di Corte di Appello.

In particolare, si è cercato di correggere il criterio elettivo in modo da consentire ai 3 Distretti molto piccoli (Campobasso, Caltanissetta, Trento) di disporre di un numero di Consiglieri tali da poter comporre le sezioni e nel contempo ai CDD che hanno al loro interno COA con un elevato numero di iscritti e da cui provengono la quasi totalità dei procedimenti di avere un numero minimo di consiglieri non incompatibili. Le criticità derivanti dalla disomogeneità di composizione dei Distretti e, più in particolare, il diverso numero di COA circondariali a parità complessiva del numero di iscritti nel Distretto non consente tuttavia di giungere ad una totale armonizzazione e permane quindi l'attuale criticità che vede a parità di iscritti numeri sensibilmente diversi dei membri dei CDD (ad esempio il CDD di Torino ha un numero di

consiglieri più che doppio rispetto al CDD di Bari pur avendo un minor numero di iscritti).

Per operare la migliore scelta si è effettuata la simulazione della ricaduta concreta delle varie proposte sulla composizione dei CDD (dal più piccolo al più grande) prendendo a riferimento il numero degli iscritti al 31.12.2023.

Nel dettaglio sono state verificate le conseguenze dell'adozione dei diversi criteri emersi in sede di discussione:

1) 3 consiglieri fino a 600 iscritti, 6 consiglieri fino a 6000 iscritti, 9 consiglieri oltre 6000 iscritti;

2) 6 consiglieri fino a 6000 iscritti, 9 consiglieri oltre 6000 iscritti;

3) due consiglieri per i COA composti da cinque membri, tre consiglieri per i COA composti da sette membri, quattro consiglieri per i COA composti da nove membri, cinque consiglieri per i COA composti da undici membri, sei consiglieri di disciplina per i COA composti da quindici membri, sette consiglieri per i COA composti da ventuno membri e otto consiglieri per i COA composti da venticinque membri.

È stato quindi scartato il secondo criterio in quanto lo stesso implicava un generale aumento dei componenti i CDD (evidenziato in rosso) con conseguente ricaduta di spesa in capo ai COA e nei casi rimarcati nella tabella tale aumento risultava eccessivo.

Il primo e terzo criterio non divergono di molto nei numeri finali ma si è optato per il primo metodo in quanto ha il pregio di garantire un risultato semplice (senza resti) per garantire che i singoli COA rispettino la quota minima di $\frac{1}{3}$ al genere meno rappresentato e ciò in quanto il numero dei consiglieri risulta essere sempre un multiplo di 3.

Il tavolo ha ritenuto invece di non dover mettere in discussione il sistema di **elezione di secondo grado dei Consiglieri CDD** ad opera dei rispettivi Consigli dell'Ordine in considerazione della competenza che la funzione richiede la cui valutazione è opportuno rimanga in capo al Consiglio dell'Ordine che, come oggi, si assume la responsabilità della qualità della giustizia disciplinare del proprio Distretto.

In coerenza con tale considerazione si è ritenuto di prevedere che l'elezione avvenga trascorsi due anni dall'insediamento del COA (da coordinarsi con il Tavolo 1). Ciò consente al COA in carica, che per funzione deve conoscere le criticità di funzionamento del CDD, di correggerle in sede di elezione quando queste dipendano dalla composizione soggettiva dell'organo disciplinare.

Si è mantenuto il criterio del divieto di triplo mandato consecutivo riferito

all'assunzione della funzione e indipendentemente dalla durata di svolgimento della stessa in ossequio al principio sancito dalla SC di considerazione in senso oggettivo del mandato.

È emersa infine l'opportunità di inserire nella norma primaria i requisiti soggettivi che debbono essere posseduti da chi aspira a ricoprire la carica di Consigliere CDD estesa alla regolarità dichiarativa e contributiva. Ciò in considerazione che al Consigliere di Disciplina, così come a chi rappresenta le istituzioni forensi, è richiesta una condotta specchiata e che, di contro, le omissioni dichiarativa e contributiva sono previste come violazione deontologiche. Si sottopone alla discussione plenaria l'opzione, anch'essa valutata dal Tavolo, di limitare l'impedimento a chi abbia riportato una sanzione non superiore all'avvertimento.

Compete al CNF l'emanazione del Regolamento per l'elezione dei Consiglieri di Disciplina delle prescrizioni di legge.

L. n. 247/2012	Proposta di modifica
<p style="text-align: center;">Art. 50</p> <p style="text-align: center;">Consigli distrettuali di disciplina</p> <p>1. Il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense.</p> <p>2. Il consiglio distrettuale di disciplina è composto da membri eletti su base capitaria e democratica, con il rispetto della rappresentanza di genere di cui all'articolo 51 della Costituzione, secondo il regolamento approvato dal CNF. Il numero complessivo</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1</p> <p style="text-align: center;">Consigli distrettuali di disciplina</p> <p>1. Il potere disciplinare sugli iscritti agli albi, elenchi e registri appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense.</p> <p>2. Il Consiglio Distrettuale di Disciplina ha sede nel capoluogo distrettuale ed è composto da membri eletti dai COA circondariali entro il 31 dicembre del secondo anno dall'insediamento.</p>

dei componenti del consiglio distrettuale è pari ad un terzo della somma dei componenti dei consigli dell'Ordine del distretto, se necessario approssimata per difetto all'unità.

3. Il consiglio distrettuale di disciplina svolge la propria opera con sezioni composte da cinque titolari e da tre supplenti. Non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all'ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere.

4. Quando è presentato un esposto o una denuncia a un consiglio dell'ordine, o vi è comunque una notizia di illecito disciplinare, il consiglio dell'ordine deve darne notizia all'iscritto, invitandolo a presentare sue deduzioni entro il termine di venti giorni, e quindi trasmettere immediatamente gli atti al consiglio distrettuale di disciplina, che è competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto procedimentale.

5. Il regolamento per il

3. Ciascun COA elegge 3 consiglieri se conta fino a 600 iscritti, 6 consiglieri se conta da 601 sino a 6000 iscritti e 9 consiglieri se conta un numero di iscritti superiore a 6000. Almeno un terzo dei membri eletti dai singoli COA deve appartenere al genere meno rappresentato.

4. Il mandato ha durata quadriennale e non può essere assunto per più di due mandati consecutivi.

5. Possono essere eletti coloro che non hanno subito una sanzione disciplinare, sono in regola con l'assolvimento degli obblighi formativi e con gli oneri dichiarativi e contributivi nei confronti del COA e di Cassa Forense.

6. Il consiglio distrettuale di disciplina svolge la propria opera con sezioni composte da tre titolari e due supplenti. Non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all'ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere.

7. Il Consiglio Nazionale Forense disciplina con proprio regolamento l'elezione, il funzionamento dei Consigli distrettuali di disciplina e il procedimento disciplinare.

procedimento è approvato dal CNF, sentiti gli organi circondariali.	
---	--

Art. 2

Competenza disciplinare

Si è ritenuto di disciplinare innanzitutto la competenza disciplinare, accorpando le disposizioni relative agli adempimenti conseguenti all'acquisizione della notizia disciplinare negli articoli successivi recanti la disciplina del procedimento.

La disposizione reca altresì la disciplina delle comunicazioni che l'autorità giudiziaria è tenuta ad effettuare al CDD competente. L'oggetto di tali comunicazioni è rimasto invariato nella sostanza; si è modificata la sola lettera d) sostituendo il riferimento alle «sentenze che definiscono il grado di giudizio» con quello ai «provvedimenti che definiscono il grado di giudizio» in modo da comprendere anche modalità decisorie differenti da quella ordinaria (es. decreto penale di condanna).

Legge n. 247/2012	Proposta di riforma
<p style="text-align: center;">Art. 51</p> <p style="text-align: center;">Procedimento disciplinare e notizia del fatto</p> <p>1. Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettati dalla legge o dalla deontologia sono sottoposte al giudizio dei consigli distrettuali di disciplina.</p> <p>2. E' competente il consiglio distrettuale di disciplina del distretto in cui e' iscritto l'avvocato o il praticante oppure del distretto</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2</p> <p style="text-align: center;">Competenza disciplinare</p> <p>1. Per il procedimento disciplinare è competente il consiglio distrettuale di disciplina del distretto di iscrizione oppure del distretto nel cui territorio è stato compiuto il fatto oggetto della notizia di illecito. In ogni caso, si applica il principio della prevenzione, relativamente al</p>

<p>nel cui territorio e' stato compiuto il fatto oggetto di indagine o di giudizio disciplinare. In ogni caso, si applica il principio della prevenzione, relativamente al momento dell'iscrizione della notizia nell'apposito registro, ai sensi dell'articolo 58.</p> <p>3. La notizia dei fatti suscettibili di valutazione disciplinare è comunque acquisita. L'autorità giudiziaria e' tenuta a dare immediata notizia al consiglio dell'ordine competente quando nei confronti di un iscritto:</p> <p>4. L'autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata notizia al Consiglio distrettuale competente quando nei confronti di un iscritto:</p> <ul style="list-style-type: none">a) è esercitata l'azione penale;b) è disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza;c) sono effettuati perquisizioni o sequestri;d) sono emesse sentenze che definiscono il grado di giudizio.	<p>momento dell'iscrizione della notizia nell'apposito registro, ai sensi dell'articolo 6.</p> <p>2. L'autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata e circostanziata notizia al consiglio distrettuale competente quando nei confronti di un iscritto:</p> <ul style="list-style-type: none">a) è esercitata l'azione penale;b) è disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza;c) sono effettuati perquisizioni o sequestri;d) sono emessi provvedimenti che definiscono il grado di giudizio.
---	--

Sanzioni e richiamo verbale

Si è confermato il catalogo delle sanzioni modificando esclusivamente il riferimento alla possibilità di reiscrizione in caso di radiazione (cfr. infra all'art. _____).

Si è modificata la disciplina del richiamo verbale, che rappresenta lo strumento che consente alla giustizia disciplinare di dare una risposta a comportamenti che, sebbene contrastanti con i doveri deontologici, tuttavia presentano, nel concreto atteggiarsi, un livello di gravità minimo.

Pur non essendo incluso tra le sanzioni disciplinari, costituisce, nel sistema delineato dalla L. n.247/2012, un provvedimento che presenta comunque un carattere di afflittività in quanto presuppone l'accertamento di un illecito deontologico, anche se lieve e scusabile e la sua applicazione può quindi essere impugnata in grado di appello.

Si è ritenuto di dare a tale istituto una accentuata connotazione premiale consentendone l'applicazione esclusivamente in sede plenaria, in conformità della posizione delle Sezioni Unite (sentenza 15 luglio 2022 n. 22426), secondo il cui arresto, l'applicazione del richiamo nella fase introduttiva del procedimento configura una possibilità di uscita anticipata dal procedimento disciplinare e rispetta l'art. 97 Cost. - *“quale scelta normativa semplificante e diretta a prevenire inutili aggravii in una fase del tutto prodromica, avendo il richiamo effetto deflattivo, se disposto nelle fasi iniziali del procedimento -, evitando nel contempo il protrarsi del procedimento per fatti di minima entità non meritevoli di una risposta sul piano dell'azione disciplinare”*.

Da tale previsione è conseguita l'espunzione del richiamo verbale quale possibile esito della decisione della sezione, la quale, se investita del procedimento a seguito di opposizione non potrà che pronunciare con le formule previste dall'art. 58 (proscioglimento o irrogazione di sanzione), ma non anche confermare il richiamo verbale.

La connotazione premiale ha indotto ad escludere l'impugnabilità dell'adozione di tale istituto da parte del COA a cui comunque andrà comunicato per l'annotazione nella scheda dell'iscritto al fine della futura valutazione deontologica dello stesso, non essendo concedibile all'iscritto per più di due volte.

Legge n. 247/2012	Proposta di riforma
<p>Art. 52</p> <p>Contenuto della decisione</p> <p>1. Con la decisione che definisce il procedimento disciplinare possono essere deliberati:</p> <p>a) il proscioglimento, con la formula: «non esservi luogo a provvedimento disciplinare»;</p>	<p>Art. 3</p> <p>Contenuto della decisione</p> <p>1. Con la decisione che definisce il procedimento disciplinare possono essere deliberati:</p> <p>a) il proscioglimento, con la formula: «non esservi luogo a</p>

<p>b) il richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare, nei casi di infrazioni lievi e scusabili;</p> <p>c) l'irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: avvertimento, censura, sospensione dall'esercizio della professione da due mesi a cinque anni, radiazione.</p>	<p>provvedimento disciplinare»;</p> <p>b) l'irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: avvertimento, censura, sospensione dall'esercizio della professione da due mesi a cinque anni, radiazione.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 53</p> <p style="text-align: center;">Sanzioni</p> <p>1. L'avvertimento può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni. L'avvertimento consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.</p> <p>2. La censura consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione.</p> <p>3. La sospensione consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio della professione o dal praticantato e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.</p> <p>4. La radiazione consiste</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4</p> <p style="text-align: center;">Sanzioni</p> <p>1. L'avvertimento può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni. L'avvertimento consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.</p> <p>2. La censura consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione.</p> <p>3. La sospensione consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio della professione o dal praticantato e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in</p>

<p>nell'esclusione definitiva dall'albo, elenco o registro e impedisce l'iscrizione a qualsiasi altro albo, elenco o registro, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 62. La radiazione è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell'incolpato nell'albo.</p>	<p>responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.</p> <p>4. La radiazione consiste nell'esclusione definitiva dall'albo, elenco o registro. La radiazione è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell'incolpato nell'albo, elenco o registro.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 5</p> <p style="text-align: center;">Richiamo verbale</p> <p>1. Il richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare, è motivatamente deliberato dall'Assemblea del CDD in caso di infrazioni lievi e scusabili nella misura massima di due volte nel corso dell'intera vita professionale dell'iscritto.</p> <p>2. Il richiamo verbale è formalizzato all'iscritto mediante comunicazione del Presidente del CDD nella quale si dà atto delle motivazioni ed è impugnabile da costui nel termine di 15 giorni. In caso di opposizione, il procedimento il Presidente o il Vice Presidente, del CDD assegna il procedimento alla sezione e nomina il consigliere istruttore che provvederà ai sensi dell'art. _____</p> <p>4. L'applicazione del richiamo verbale è comunicata al COA</p>

	dell'iscritto.
--	----------------

Art. 6 Notizia dell'illecito disciplinare

Si è ritenuto di meglio regolare la fase dell'acquisizione della notizia del fatto disciplinarmente rilevante, attualmente prevista dall'art. 50, c. 4, l. prof. e trasfusa nell'articolo in commento della proposta di modifica (c.1).

Quest'ultima esplicita la possibilità che la notizia di illecito pervenga direttamente al CDD – ipotesi preferibile per la concentrazione della successiva attività di comunicazione all'iscritto che si è ritenuta spettante esclusivamente a quest'ultimo. Viene disciplinata altresì l'ipotesi in cui la notizia pervenga per prima al COA.

Nel primo caso il CDD darà notizia al COA di iscrizione e all'iscritto, invitando quest'ultimo a presentare sue deduzioni entro il termine di venti giorni.

Nel secondo caso, il COA trasmetterà immediatamente gli atti al CDD unitamente a una scheda riassuntiva dei provvedimenti disciplinari a carico dell'iscritto, attività quest'ultima già prevista dal Regolamento CNF n. 2/2024 e funzionale alla valutazione disciplinare dell'incolpato.

Legge n. 247/2012	Proposta di riforma
Art. 58	<u>Art. 6</u>
Notizia di illecito disciplinare e fase istruttoria pre-procedimentale	Notizia di fatti di rilievo disciplinare
<p>1. Ricevuti gli atti di cui all'articolo 50, comma 4, il presidente del consiglio distrettuale di disciplina provvede senza ritardo a iscrivere in un apposito registro riservato il ricevimento degli atti relativi a un possibile procedimento disciplinare, indicando il nome</p>	<p>1. Quando è presentato un esposto, una denuncia o vi è comunque notizia di un fatto che può avere rilievo disciplinare, il Presidente del CDD ne dà notizia al COA di iscrizione e all'iscritto, invitando quest'ultimo a presentare sue deduzioni</p>

dell'iscritto a cui gli stessi si riferiscono. Nel caso di manifesta infondatezza ne richiede al consiglio l'archiviazione senza formalità.

2. Qualora il consiglio distrettuale di disciplina non ritenga di disporre l'archiviazione, e in ogni altro caso, il presidente designa la commissione che deve giudicare e nomina il consigliere istruttore, scelto tra i consiglieri iscritti a un ordine diverso da quello dell'incolpato. Il consigliere istruttore diviene responsabile della fase istruttoria pre-procedimentale; egli comunica senza ritardo all'iscritto l'avvio di tale fase, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, fornendogli ogni elemento utile e invitandolo a formulare per iscritto le proprie osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, e provvede a ogni accertamento di natura istruttoria nel termine di sei mesi dall'iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro di cui al comma 1.

3. Conclusa la fase istruttoria, il consigliere istruttore propone al consiglio distrettuale di disciplina richiesta motivata di archiviazione o di approvazione del capo di incolpazione, depositando il fascicolo in segreteria. Il consiglio distrettuale delibera senza la presenza del consigliere istruttore, il quale non può fare parte del collegio giudicante.

entro il termine di venti giorni.

2. Pervenuta la comunicazione di cui al precedente comma, il COA di iscrizione trasmette senza ritardo al CDD una scheda riassuntiva dei provvedimenti disciplinari a carico dell'iscritto; allo stesso modo il COA provvede nel caso di notizia di illecito pervenuta direttamente presso i suoi uffici trasmettendone al CDD i relativi atti.

3. Il presidente del consiglio distrettuale di disciplina provvede senza ritardo a iscrivere in apposito registro delle segnalazioni disciplinari l'acquisizione delle notizie di cui al comma 1, indicando il nome dell'iscritto a cui le stesse si riferiscono.

<p>4. Il provvedimento di archiviazione è comunicato al consiglio dell'ordine presso il quale l'avvocato è iscritto, all'iscritto e al soggetto dal quale è pervenuta la notizia di illecito.</p>	
	<p style="text-align: center;">Art. 7 Determinazioni dell'Assemblea sulla notizia di fatti di rilievo disciplinare</p>
	<p>1. Acquisita la notizia e gli atti di cui all'art. 3, su proposta del Presidente o del Vice Presidente, l'adunanza plenaria del consiglio delibera l'archiviazione senza formalità nel caso di prescrizione, manifesta infondatezza ovvero l'applicazione del richiamo verbale nel caso di violazioni lievi e scusabili provvedendo alle conseguenti comunicazioni e notificazioni. 2.</p> <p>2. Qualora l'adunanza plenaria non provveda ai sensi del comma 1, il Presidente o il Vice Presidente, contestualmente, assegna il procedimento alla sezione e nomina il consigliere istruttore, scelto tra i consiglieri iscritti a un ordine diverso da quello dell'incolpato.</p>

	<p>3. All'adunanza plenaria non può partecipare nessun consigliere appartenente al Consiglio dell'Ordine di iscrizione del segnalato.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 59</p> <p style="text-align: center;">Procedimento disciplinare</p> <p>1. Il procedimento disciplinare è regolato dai seguenti principi fondamentali:</p> <p>a) qualora il consiglio distrettuale di disciplina approvi il capo d'incolpazione, ne dà comunicazione all'incolpato e al pubblico ministero a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;</p> <p>b) la comunicazione diretta all'incolpato contiene:</p> <p>1) il capo d'incolpazione con l'enunciazione:</p> <p>1.1) delle generalità dell'incolpato e del numero cronologico attribuito al procedimento;</p> <p>1.2) dell'addebito, con l'indicazione delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno gli stessi sono contraddistinti da lettere o da numeri;</p> <p>1.3) della data della delibera di approvazione del capo d'incolpazione;</p> <p>2) l'avviso che l'incolpato, nel termine di venti giorni dal ricevimento della stessa, ha diritto di accedere ai documenti contenuti</p>	

nel fascicolo, prendendone visione ed estraendone copia integrale; ha facoltà di depositare memorie, documenti e di comparire avanti al consigliere istruttore, con l'assistenza del difensore eventualmente nominato, per essere sentito ed esporre le proprie difese. La data per l'interrogatorio è fissata subito dopo la scadenza del termine concesso per il compimento degli atti difensivi ed è indicata nella comunicazione;

c) decorso il termine concesso per il compimento degli atti difensivi, il consigliere istruttore, qualora, per il contenuto delle difese, non ritenga di proporre l'archiviazione, chiede al consiglio distrettuale di disciplina di disporre la citazione a giudizio dell'incolpato;

d) la citazione a giudizio deve essere notificata, a mezzo dell'ufficiale giudiziario, almeno trenta giorni liberi prima della data di comparizione all'incolpato e al pubblico ministero, il quale ha facoltà di presenziare all'udienza dibattimentale. La citazione contiene:

- 1) le generalità dell'incolpato;
- 2) l'enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti, con le indicazioni delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno essi sono contraddistinti da lettere o da numeri;
- 3) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione avanti il consiglio distrettuale di disciplina

per il dibattimento, con l'avvertimento che l'incolpato può essere assistito da un difensore e che, in caso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire, si procederà in sua assenza;

4) l'avviso che l'incolpato ha diritto di produrre documenti e di indicare testimoni, con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti. Questi atti devono essere compiuti entro il termine di sette giorni prima della data fissata per il dibattimento;

5) l'elenco dei testimoni che il consiglio distrettuale di disciplina intende ascoltare;

6) la data e la sottoscrizione del presidente e del segretario;

e) nel corso del dibattimento l'incolpato ha diritto di produrre documenti, di interrogare o far interrogare testimoni, di rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, di sottoporsi all'esame del consiglio distrettuale di disciplina; l'incolpato ha diritto ad avere la parola per ultimo;

f) nel dibattimento il consiglio distrettuale di disciplina acquisisce i documenti prodotti dall'incolpato; provvede all'esame dei testimoni e, subito dopo, all'esame dell'incolpato che ne ha fatto richiesta o che vi ha acconsentito; procede, d'ufficio o su istanza di parte, all'ammissione e

all'acquisizione di ogni eventuale ulteriore prova necessaria o utile per l'accertamento dei fatti;

g) le dichiarazioni e i documenti provenienti dall'incolpato, gli atti formati e i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento sono utilizzabili per la decisione. Gli esposti e le segnalazioni inerenti alla notizia di illecito disciplinare e i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso dell'istruttoria, che non sono stati confermati per qualsiasi motivo in dibattimento, sono utilizzabili per la decisione, ove la persona dalla quale provengono sia stata citata per il dibattimento;

h) terminato il dibattimento, il presidente ne dichiara la chiusura e dà la parola al pubblico ministero, se presente, all'incolpato e al suo difensore, per la discussione, che si svolge nell'ordine di cui alla presente lettera; l'incolpato e il suo difensore hanno in ogni caso la parola per ultimi;

i) conclusa la discussione, il consiglio distrettuale di disciplina delibera il provvedimento a maggioranza, senza la presenza del pubblico ministero, dell'incolpato e del suo difensore, procedendo alla votazione sui temi indicati dal presidente; in caso di parità, prevale il voto di quest'ultimo;

l) è data immediata lettura alle parti del dispositivo del provvedimento. Il dispositivo

<p>contiene anche l'indicazione del termine per l'impugnazione;</p> <p>m) la motivazione del provvedimento deve essere depositata entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla lettura del dispositivo; copia integrale del provvedimento è notificata all'incolpato, al consiglio dell'ordine presso il quale l'incolpato è iscritto, al pubblico ministero e al procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello del distretto ove ha sede il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso il provvedimento. Nel caso di decisioni complesse, il termine per il deposito della motivazione può essere aumentato fino al doppio, con provvedimento inserito nel dispositivo della decisione;</p> <p>n) per quanto non specificatamente disciplinato dal presente comma, si applicano le norme del codice di procedura penale, se compatibili.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 60</p> <p style="text-align: center;">Sospensione cautelare</p> <p>1. La sospensione cautelare dall'esercizio della professione o dal tirocinio può essere deliberata dal consiglio distrettuale di disciplina competente per il procedimento, previa audizione, nei seguenti casi: applicazione di</p>	

misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello; pena accessoria di cui all'[articolo 35 del codice penale](#), anche se è stata disposta la sospensione condizionale della pena, irrogata con la sentenza penale di primo grado; applicazione di misura di sicurezza detentiva; condanna in primo grado per i reati previsti negli [articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 del codice penale](#), se commessi nell'ambito dell'esercizio della professione o del tirocinio, 244, 648-bis e 648-ter del medesimo codice; condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni.

2. La sospensione cautelare può essere irrogata per un periodo non superiore ad un anno ed è esecutiva dalla data della notifica all'interessato.

3. La sospensione cautelare perde efficacia qualora, nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione, il consiglio distrettuale di disciplina non deliberi il provvedimento sanzionatorio.

4. La sospensione cautelare perde altresì efficacia se il consiglio distrettuale di disciplina delibera non esservi luogo a provvedimento disciplinare, ovvero dispone l'irrogazione dell'avvertimento o della censura.

5. La sospensione cautelare può essere revocata o modificata nella

<p>sua durata, d'ufficio o su istanza di parte, qualora, anche per circostanze sopravvenute, non appaia adeguata ai fatti commessi.</p> <p>6. Contro la sospensione cautelare l'interessato può proporre ricorso avanti il CNF nel termine di venti giorni dall'avvenuta notifica nei modi previsti per l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari.</p> <p>7. Il consiglio distrettuale di disciplina dà immediata notizia del provvedimento al consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto l'avvocato affinché vi dia esecuzione.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 61 Impugnazioni</p> <p>1. Avverso le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina è ammesso ricorso, entro trenta giorni dal deposito della sentenza, avanti ad apposita sezione disciplinare del CNF da parte dell'incolpato, nel caso di affermazione di responsabilità, e, per ogni decisione, da parte del consiglio dell'ordine presso cui l'incolpato è iscritto, del procuratore della Repubblica e del procuratore generale del distretto della corte d'appello ove ha sede il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione.</p> <p>2. Il ricorso è notificato al pubblico</p>	<p style="text-align: center;">Art. 61 Impugnazioni</p> <p>1. Avverso la delibera di archiviazione del Consiglio di Disciplina e avverso le decisioni emesse dalla sezione del Consiglio di Disciplina è ammesso da parte dell'incolpato, del Consiglio dell'ordine presso cui l'incolpato è iscritto, del procuratore della Repubblica e del Procuratore generale del Distretto della Corte d'appello ove ha sede il Consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione ricorso avanti ad apposita sezione disciplinare del CNF, entro sessanta giorni dalla notifica della delibera o della</p>

<p>ministero e al procuratore generale presso la corte d'appello, che possono proporre impugnazione incidentale entro venti giorni dalla notifica.</p> <p>3. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento.</p>	<p>decisione.</p> <p>2. Il ricorso è notificato a mezzo PEC a tutte le parti che possono proporre impugnazione incidentale entro venti giorni dalla notifica.</p> <p>3. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento.</p>
--	---

Legge n. 247/2012	Proposta di riforma
	<p>Riabilitazione</p> <p>1. L'iscritto può chiedere al Consiglio dell'Ordine la riabilitazione ove successivamente all'irrogazione della sanzione disciplinare non abbia commesso ulteriori illeciti e abbia tenuto una condotta irreprensibile, decorso:</p> <p>a) un anno per il caso dell'avvertimento;</p> <p>b) due anni per il caso della censura;</p> <p>c) sette anni per il caso della sospensione.</p>

	<p>La riabilitazione comporta la cessazione di tutti gli effetti della sanzione irrogata, ivi compresi quelli accessori e preclusivi.</p> <p>L'avvenuta riabilitazione viene annotata nel fascicolo personale dell'iscritto ma non dovrà essere riportata o riferita in alcun documento o certificazione, salvo in caso di richiesta dall'Autorità Giudiziaria; in tale ipotesi l'annotazione dovrà essere accompagnata dall'indicazione di intervenuta riabilitazione.</p> <p>2. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano anche a tutte le sanzioni comminate con provvedimento definitivo al momento dell'entrata in vigore della presente legge.</p>
--	---

Art. 53 ter

Riabilitazione

In considerazione dei principi che informano le norme di legge sulla proporzionalità della sanzione e dei suoi effetti, il Tavolo ha ritenuto di proporre l'introduzione nella Legge dell'istituto della riabilitazione e ciò in considerazione degli effetti perduranti conseguenti l'irrogazione della sanzione sia dell'avvertimento che della censura. In particolare, la avvenuta irrogazione dell'avvertimento inibisce la possibilità di rivestire incarichi in sede alle istituzioni forensi mentre la censura impedisce

all'iscritto l'iscrizione in molti elenchi.

Il Gruppo di lavoro ha discusso altresì di escludere la possibilità di riabilitazione in caso di sospensione, giungendo, infine, in ottica di *favor* verso l'iscritto alla diversa soluzione di escludere la riabilitazione (come pure la possibilità di re-iscrizione) per la sola radiazione.

La valutazione della condotta irreprensibile ai fini della concessione della riabilitazione è rimessa al COA che potrà eventualmente valutare anche il risarcimento del danno o condotte equipollenti.

Art. 61 Impugnazioni

Art. 61 Impugnazioni	Art. 61 Impugnazioni
<p>1. Avverso le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina è ammesso ricorso, entro trenta giorni dal deposito della sentenza, avanti ad apposita sezione disciplinare del CNF da parte dell'incolpato, nel caso di affermazione di responsabilità, e, per ogni decisione, da parte del consiglio dell'ordine presso cui l'incolpato è iscritto, del procuratore della Repubblica e del procuratore generale del distretto della corte d'appello ove ha sede il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione.</p>	<p>1. Avverso le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina che definiscono il procedimento e avverso quelle di archiviazione è ammesso ricorso al Consiglio nazionale forense entro sessanta giorni dalla notifica.</p> <p>2. Legittimati all'impugnazione, in via principale ovvero incidentale sono l'incolpato, il Consiglio dell'Ordine presso cui l'incolpato è iscritto, il procuratore della Repubblica del circondario del circondario ove ha sede il Consiglio dell'Ordine e il Procuratore generale del Distretto della Corte d'appello</p>

<p>2. Il ricorso è notificato al pubblico ministero e al procuratore generale presso la corte d'appello, che possono proporre impugnazione incidentale entro venti giorni dalla notifica.</p> <p>3. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento.</p>	<p>ove ha sede il Consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione.</p> <p>3. Il ricorso principale è notificato a mezzo PEC ai soggetti legittimati all'impugnazione i quali possono proporre impugnazione incidentale entro venti giorni dalla notifica.</p> <p>3. La proposizione del ricorso da parte dell'incolpato sospende l'esecuzione del provvedimento.</p>
--	---

Art. ____
Impugnazioni

La modifica proposta risponde all'esigenza di dare un tempo congruo al Consiglio dell'Ordine dell'iscritto per sottoporre deliberare sull'eventuale impugnazione, assumere le conseguenti determinazioni (autorizzazione ad impugnare al Presidente) e provvedere agli adempimenti successivi (conferimento procura da parte del Presidente, redazione ricorso).

Legge n. 247/2012	Proposta di riforma
<p style="text-align: center;">Art. 62 Esecuzione</p> <p>1. La decisione emessa dal</p>	<p style="text-align: center;">Art. 62 Esecutività della decisione disciplinare</p>

consiglio distrettuale di disciplina non impugnata è immediatamente esecutiva.

2. Le sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scadenza del termine dell'impugnazione, per le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina, o dal giorno successivo alla notifica della sentenza all'incolpato. L'incolpato è tenuto ad astenersi dall'esercizio della professione o dal tirocinio senza necessità di alcun ulteriore avviso.

3. ~~Per l'esecuzione della sanzione è competente il consiglio dell'ordine al cui albo o registro è iscritto l'incolpato.~~

4. ~~Il presidente del consiglio dell'ordine, avuta notizia dell'esecutività della sanzione, verifica senza indugio la data della notifica all'incolpato della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e gli invia, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, una comunicazione nella quale indica la decorrenza finale dell'esecuzione della sanzione.~~

5. ~~Nel caso in cui sia inflitta la sospensione, la radiazione o la sospensione cautelare, di esse è data comunicazione senza indugio ai capi degli uffici giudiziari del distretto ove ha sede il consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione, ai presidenti dei consigli dell'ordine del relativo distretto e a tutti gli iscritti agli albi e~~

1. Le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina sono esecutive:

- a) dalla scadenza del termine per la proposizione del ricorso al consiglio nazionale forense;
- b) dalla notifica all'incolpato della sentenza del consiglio nazionale forense;
- c) dalla notifica all'incolpato della sentenza delle Sezioni Unite che definisce l'impugnazione;
- d) in caso di mancata riassunzione del processo innanzi al Consiglio Nazionale forense entro il termine di 3 mesi dalla pubblicazione della sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione che ha disposto il rinvio.

2. Gli effetti della sospensione e della radiazione decorrono dal giorno successivo al verificarsi degli eventi di cui al comma 1 senza necessità di alcun ulteriore avviso all'incolpato.

3. L'esecuzione della sanzione è sospesa in caso di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza del Consiglio nazionale forense da parte delle Sezioni unite della Corte di cassazione.

registri tenuti dal consiglio dell'ordine stesso.

6. Copia della comunicazione è affissa presso gli uffici del consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione.

7. Quando la decisione che irroga una sanzione disciplinare ovvero che pronuncia il proscioglimento è divenuta definitiva e riguarda un iscritto di un altro ordine, il consigliere segretario ne dà comunicazione all'ordine di appartenenza, trasmettendo copia della decisione.

8. Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensione a carico di un iscritto, al quale per il medesimo fatto è stata applicata la sospensione cautelare, il consiglio dell'ordine determina d'ufficio senza ritardo la durata della sospensione, detraendo il periodo di sospensione cautelare già scontato.

9. Nei casi previsti dai commi 7 e 8, l'estratto della delibera contenente il termine finale della sanzione è immediatamente notificato all'interessato e comunicato ai soggetti di cui al comma 5.

10. Il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall'esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di tale termine.

Legge n. 247/2012	Proposta di riforma
<p style="text-align: center;">Art. 62</p> <p>3. Per l'esecuzione della sanzione è competente il consiglio dell'ordine al cui albo o registro è iscritto l'incolpato.</p> <p>4. Il presidente del consiglio dell'ordine, avuta notizia dell'esecutività della sanzione, verifica senza indugio la data della notifica all'incolpato della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e gli invia, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, una comunicazione nella quale indica la decorrenza finale dell'esecuzione della sanzione.</p> <p>5. Nel caso in cui sia inflitta la sospensione, la radiazione o la sospensione cautelare, di esse è data comunicazione senza indugio ai capi degli uffici giudiziari del distretto ove ha sede il consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione, ai presidenti dei consigli dell'ordine del relativo distretto e a tutti gli iscritti agli albi e registri tenuti dal consiglio dell'ordine stesso.</p> <p>6. Copia della comunicazione è affissa presso gli uffici del consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione.</p> <p>7. Quando la decisione che irroga una sanzione disciplinare ovvero che pronuncia il proscioglimento è</p>	<p style="text-align: center;">Art. 62-bis Esecuzione</p> <p>1. Per l'esecuzione della sanzione è competente il consiglio dell'ordine al cui albo, elenco o registro è iscritto l'incolpato.</p> <p>2. Le sanzioni divenute definitive vengono annotate nel fascicolo personale dell'iscritto.</p> <p>3. Nel caso di radiazione definitiva, il Consiglio provvede a cancellare il nome dell'avvocato dall'albo e a iscriverlo nel relativo elenco..</p> <p>4. Nel caso di sospensione, il Presidente del Consiglio dell'Ordine comunica a mezzo pec all'iscritto il termine finale dell'esecuzione della sanzione, detraendo il periodo di sospensione cautelare eventualmente scontato per il medesimo fatto.</p> <p>. Nel caso di radiazione</p> <p>5. Nel caso di sospensione e radiazione esecutive ovvero di sospensione cautelare è data comunicazione senza indugio ai capi degli uffici giudiziari del distretto ove ha sede il consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione, ai presidenti dei consigli dell'ordine del relativo distretto e a tutti gli iscritti agli albi e registri tenuti dal consiglio</p>

divenuta definitiva e riguarda un iscritto di un altro ordine, il consigliere segretario ne dà comunicazione all'ordine di appartenenza, trasmettendo copia della decisione.

8. Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensione a carico di un iscritto, al quale per il medesimo fatto è stata applicata la sospensione cautelare, il consiglio dell'ordine determina d'ufficio senza ritardo la durata della sospensione, detraendo il periodo di sospensione cautelare già scontato.

9. Nei casi previsti dai commi 7 e 8, l'estratto della delibera contenente il termine finale della sanzione è immediatamente notificato all'interessato e comunicato ai soggetti di cui al comma 5.

10. Il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall'esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di tale termine.

dell'ordine stesso. Copia della comunicazione è affissa presso gli uffici del consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione.

4. La decisione che irroga una sanzione disciplinare ovvero che pronuncia il proscioglimento è divenuta definitiva e riguarda un iscritto di un altro ordine, il consigliere segretario ne dà comunicazione all'ordine di appartenenza, trasmettendo copia della decisione.

~~**9.** Nei casi previsti dai commi 7 e 8, l'estratto della delibera contenente il termine finale della sanzione è immediatamente notificato all'interessato e comunicato ai soggetti di cui al comma 5.~~

10. Il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall'esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di tale termine.

GRUPPO DI LAVORO N. 5

TAVOLO DI LAVORO SULLA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE **Verbale sintetico e riassuntivo della riunione**

11 settembre 2024

Il giorno 11 settembre alle ore 10.30, presso la sede del Consiglio nazionale forense e tramite collegamento con piattaforma digitale si è riunito il Gruppo di lavoro n. 5 presenti le Signore e i Signori:

Avv. Patrizia Corona, CNF

Avv. Monica Aste, OCF, coordinatrice OCF, da remoto

Avv. Agostino Maione, Cassa forense

Avv. Maria Sichetti, Unione regionale forense Abruzzo

Avv. Vittoria Fiori, Unione regionale forense Liguria

Avv. Carlo Cavallo, in sostituzione dell'Avv. Simona Grabbi,
Presidente COA Torino

Avv. Cecilia Turco, Unione regionale forense Toscana

Supporta i lavori del Gruppo la Prof. Silvia Izzo dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense che assume altresì le funzioni di segretario verbalizzante.

Assenti giustificati gli ulteriori componenti.

Vengono discusse le proposte di modifica/inserimento presentate dai componenti del Gruppo di lavoro e sottoposta a discussione finale l'intera bozza e la relazione illustrativa risultanti dalla riunione del 26 giugno 2024, come inviata ai componenti del Gruppo il 4 settembre u.s. Dopo ampia discussione la Commissione licenzia il testo.

I lavori terminano alle ore 15.00.

Il Segretario verbalizzante
(Ufficio studi CNF)

Prof. Silvia Izzo

Il Coordinatore CNF

Avv. Patrizia Corona